



Tribunale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Prot. N. 3770/2021/S.P.-CONV.

Torino, 21 settembre 2021

Nota congiunta sulla gestione telematica degli atti delle procedure concorsuali.

Alla sig.ra Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Avv. Simona Grabbi

Al sig. Presidente del Consiglio dell'ordine dei
Commercialisti e dei Revisori Contabili di Torino
Dott. Luca Asvisio

Alla sig.ra Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Carmelina De Meo

Al sig. Dirigente Amministrativo
Dott. Mario Alibrandi

Il Presidente Vicario del Tribunale di Torino e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

considerato che:

- attraverso l'utilizzo dell'applicativo consolle i magistrati del Pubblico Ministero avranno la possibilità di gestire in modo più efficiente le comunicazioni con il Tribunale;
- gli uffici di cancelleria del Tribunale potranno procedere alla trasmissione per via telematica degli atti indirizzati all'Ufficio del P.M. o di quelli per i quali è previsto il suo intervento, con notevole risparmio di tempo e di risorse umane;


con riferimento a quanto in oggetto, trasmettono le indicazioni operative di cui alla proposta del gruppo di lavoro costituito tra il Tribunale e l'Ufficio della Procura della Repubblica di Torino allegate e da adottare per l'utilizzo della Consolle civile del P.M.

avente ad oggetto l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero nelle procedure concorsuali.

Le disposizioni della presente nota risultano immediatamente efficaci. In ogni caso, al fine di consentire una graduale transizione, le comunicazioni tra Tribunale e Procura continueranno ad avvenire attraverso gli odierni mezzi (PEC, fax), in via congiunta e parallela rispetto all'utilizzo di Consolle, per il termine di mesi sei dalla comunicazione agli Uffici interessati.


Il Presidente del Tribunale Vicario

Dott. Modestino Villani



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Dott.ssa Anna Maria Loreto





CONSOLLE CIVILE DEL P.M. NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

PROPOSTA GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO TRA IL TRIBUNALE E L'UFFICIO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO



TORINO 19.4.2021

1. Premessa

Il presente lavoro nasce dall'interlocuzione tra gli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torino e concerne lo sviluppo e l'implementazione delle funzionalità del *software* Consolle civile del P.M. nella materia delle procedure concorsuali.

Le finalità dell'elaborato sono duplici ed interconnesse: da un lato, conseguire, nell'ambito delle procedure concorsuali coinvolgenti la Procura, la riduzione dei costi e degli adempimenti formali da parte delle cancellerie; dall'altro, pervenire alla sostituzione progressiva (ed auspicabilmente totale) del supporto cartaceo con lo strumento digitale.

2. Procedure pre-fallimentari

Con riguardo alle procedure pre-fallimentari, occorre distinguere tra due ipotesi:

a) La Procura è parte ricorrente¹

In questa ipotesi, viene aperto in Procura un fascicolo mod. 45 (o mod. K o F.C.N.R. - fatti non costituenti reato -), ovviamente cartaceo, nell'ambito del quale vengono svolti gli accertamenti preliminari in ordine all'insolvenza della società e viene predisposta l'istanza di fallimento.

Il fascicolo mod. K ha già un assegnatario ben specifico, che è, in via generale, il Sostituto Procuratore che sta curando le indagini.

Una volta predisposta l'istanza di fallimento, la stessa viene depositata, in via cartacea, presso il Tribunale e viene ivi aperto un fascicolo "pre-fallimentare".

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte della Procura viene presentato in modalità cartacea sino a quando l'implementazione della Consolle P.M. non permetterà l'iscrizione a ruolo telematica.

Al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, la Cancelleria Fallimenti concede automaticamente, senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice Delegato, la visibilità del fascicolo al P.M. ricorrente (trattandosi a tutti gli effetti di "parte" processuale).

¹ Come noto, ai sensi dell'art. 6, c. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.): "Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero".

Ai sensi del successivo art. 7 l. fall.: "Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile".

II

Il fascicolo è "inviato" su Consolle dal Tribunale alla Procura della Repubblica; al fascicolo viene quindi, attribuito "lato Procura" un numero U.A.C. (Ufficio Affari Civili) e lo stesso viene assegnato dalla segreteria del Procuratore Aggiunto del Gruppo Penale dell'Economia al Sostituto Procuratore di volta in volta interessato.

Il Sostituto, a quel punto, a seguito di estrazione:

- ha accesso integrale al fascicolo procedurale, attraverso il comando "*Visualizza fascicolo A.G.*";
- riceve e visualizza gli atti del Tribunale (decreto di nomina del giudice relatore, decreto di fissazione dell'udienza) e di parte (comparsa di costituzione);
- può, inoltre, avanzare, in caso di necessità, memorie di parte, utilizzando il comando "*Nuovo documento*", apponendo la firma digitale e attuando il deposito.

Sotto il profilo di gestione di Consolle, non sussistono problemi in quanto il fascicolo "lato Procura" nasce e permane in capo ad un unico assegnatario, cioè il Sostituto Procuratore istante.

La notifica del provvedimento conclusivo della procedura da parte del Tribunale continua ad avvenire con le medesime modalità, cioè:

- Sentenza, a mezzo notifica tramite Ufficiali Giudiziari;
- Decreto, a mezzo fax;

ciò sino a quando l'implementazione della Consolle PM permetterà la notificazione di singoli atti.

In conclusione, con l'approvazione del presente Protocollo, si prevede l'integrale digitalizzazione della procedura pre-fallimentare in cui la Procura è parte ricorrente, ad eccezione dell'atto introduttivo (ricorso) e dell'atto conclusivo (sentenza).

b) Altro creditore parte ricorrente

La Procura viene notiziata dell'esistenza della procedura attraverso la notifica a mezzo PEC della sentenza di fallimento (art. 17 l. fall.²), sino a che l'implementazione della Consolle PM non permetterà la notificazione di singoli atti.

La sentenza, una volta pervenuta in Procura, determinerà, come di consueto l'apertura di un fascicolo cartaceo mod. K, provvisoriamente assegnato al Procuratore Aggiunto, in attesa dell'eventuale emersione di ipotesi di reato dagli accertamenti condotti dal curatore (cfr. *infra*).

² L'art. 17 l. fall. ("Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento") prevede al primo comma che: "Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento ... è comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al pubblico ministero...".

3. Procedure dichiarate (fallimenti e concordati)

Si distinguono al riguardo le seguenti ipotesi:

- a) Invio relazione ex art. 33, c. 1, L.F.³: le relazioni del curatore continueranno ad essere inviate tramite PEC alla Procura, sino a che l'implementazione della Consolle PM non permetterà la notificazione di singoli atti.

La relazione del curatore costituisce, come noto, la principale "segnalazione di reato" nell'ambito della materia fallimentare e genera "lato Procura" il passaggio del fascicolo cartaceo mod. K (aperto a seguito della ricezione della sentenza di fallimento) al registro mod. 21, riguardante cioè ipotesi di reato a carico cioè di soggetti noti.

Tale fascicolo (cartaceo) viene, sulla base della nota di iscrizione formata dal Procuratore Aggiunto, assegnato al singolo Sostituto.

Orbene, allo stato attuale, la Consolle del P.M. non consente una sostituzione dell'assegnatario del fascicolo (da Procuratore Aggiunto a Sostituto Procuratore) che possa operare "parallelamente" al cambio di intestazione del fascicolo cartaceo.

Ove questa modifica sia in futuro implementata, potrà procedersi nei seguenti termini:

- la Cancelleria del Tribunale, con l'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento (comunicata ex art. 17 l. fall), invierà il fascicolo "fallimentare" su Consolle e, una volta ricevuto "lato Procura", lo stesso sarà assegnato provvisoriamente al Procuratore Aggiunto (parallelamente a quanto già succede ora per il fascicolo Mod. K cartaceo);
- successivamente, il Tribunale continuerà a comunicare alla Procura tramite PEC la relazione ex art. 33 l.fall. ovvero notifica atto tramite consolle laddove implementata la funzione, adempiendo così all'obbligo di legge;
- Il Procuratore Aggiunto, una volta ricevuta la comunicazione, accederà a Consolle e, senza necessità di stampa o trasposizione su supporti e/o aree condivise⁴, visionerà la relazione e gli allegati e preparerà (per il fascicolo cartaceo) la nota di iscrizione per il passaggio a Mod. 21 e l'assegnazione al singolo Sostituto Procuratore;
- la segreteria del Procuratore Aggiunto, una volta ricevuta la nota di iscrizione:

³ L'art. 33 l.fall. ("Relazione al giudice e rapporti riepilogativi") prevede al quarto comma che: "... Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero".

⁴ Allo stato attuale, infatti, i files della relazione ex art. 33 l. fall. ed i relativi allegati ricevuti dal Tribunale Fallimentare vengono caricati dalla Segreteria del Procuratore Aggiunto in "Nuova Organizzazione" all'interno di un'area condivisa denominata "PENECO" e, da tale directory, vengono scaricati e stampati dal singolo Sostituto.

IV

- trasmetterà il fascicolo cartaceo mod. 45 alla Segreteria del singolo Sostituto Procuratore, che ne curerà il passaggio a mod. 21;
- contestualmente, assegnerà allo stesso Sostituto il fascicolo "fallimentare" su Consolle, in modo che quest'ultimo possa poi accedere e stampare gli atti della procedura fallimentare più utili ai suoi fini.

Si tratta, è bene sottolinearlo ancora una volta, di modalità operativa subordinata alla futura modifica del *software* Consolle nei termini indicati.

b) Invio proposta e piano ex art. 161 L.F. (concordato preventivo):

La rilevanza della procedura di concordato preventivo è costantemente in crescita, sotto il profilo sia degli interessi economici sottostanti che dei risvolti di carattere giuridico-penale sovente originatisi⁵.

Ebbene, al riguardo appare opportuno distinguere due ipotesi:

- in caso di deposito della proposta del piano e della documentazione di cui all'art. 161, c. 2 e 3, l. fall. congiuntamente al ricorso, gli atti continueranno ad essere inviati tramite CD alla Procura⁶ sino a che l'implementazione della Consolle PM non permetterà la notificazione di singoli atti;
- in caso di deposito del ricorso ai sensi dell'art. 161, c. 6, l. fall.⁷ (c.d. ricorso in "bianco"), si prevede l'adozione della seguente procedura:
 - la cancelleria del Tribunale invia copia del ricorso alla Segreteria del Procuratore Aggiunto, che procede alla formazione del fascicolo Mod. K ed all'assegnazione dello stesso al Sostituto Procuratore;
 - il Sostituto, una volta ricevuto il fascicolo mod. K, richiede la visibilità al Tribunale;
 - una volta concessa la visibilità:
 - il P.M. avrà modo di verificare costantemente l'evolversi della procedura e, soprattutto, di consultare tutti gli atti (piano e proposta) successivamente depositati dalla parte debitrice;
 - l'invio della proposta e del piano a mezzo CD nonché dei successivi atti della procedura, quali il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 162 l. fall., viene sostituita dall'inserimento

⁵ Come noto, infatti, ai fini dell'integrazione delle fattispecie di bancarotta, vi è equiparazione tra la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 236 l. fall., cfr. *ex multis*, Sez. 5, Sentenza n. 3330 del 05/02/1993 Ud. - dep. 07/04/1993 - Rv. 193843).

⁶ Così adempiendosi alla prevista comunicazione di cui all'art. 161, c. 5 l. fall. ("La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172").

⁷ Come noto, l'art. 161, c. 6, l. fall. prevede che: "L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni...". Si tratta della modalità di presentazione della domanda di concordato preventivo ormai più frequente nella prassi.

degli atti stessi in *Consolle*, con conseguente riduzione di oneri a carico della cancelleria del Tribunale e della segreteria del Procuratore Aggiunto.

- c) Deposito atti e pareri da parte del PM assegnatario della singola procedura di concordato preventivo: così come previsto per le procedure pre-fallimentari, anche in questo caso, è possibile per il P.M., una volta richiesta ed ottenuta la visibilità, depositare memorie e/o atti, in primis il parere in ordine all'ammissibilità del concordato preventivo, sempre attraverso la funzione "Nuovo documento".
- d) Invio relazione ex art. 173 l. fall.⁸: la relazione del commissario giudiziale continueranno ad essere inviate tramite fax alla Procura sino a che l'implementazione della Consolle PM non permetterà la notificazione di singoli atti. In caso di visibilità richiesta e concessa al P.M., la notifica via fax potrà essere omessa, atteso l'accesso pieno agli atti dell'Ufficio Inquirente.

Componenti Gruppo di lavoro:

Ufficio UDI: dott. Enrico Arnaldi di Balme

Procura della Repubblica di Torino: dott. Marco Gianoglio, dott. Mario Bendoni e dott. Calogero Ferruggia

Sezione VI Civile Fallimenti: dott.ssa Antonia Mussa, dott. Stefano Miglietta e dott.ssa Raffaella Barbato

⁸ L'art. 173 l fall. ("Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura") recita al primo comma: "Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori ...".